

CAPITOLATO DI POLIZZA ALL RISKS

2021-2023

DANNI MATERIALI, (sezione I)
DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO (sezione II),

Aprile 2020

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ACERRA (NA)

SCHEMA DI POLIZZA

Contraente: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Assicurati: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA (in qualità di proprietario dell'impianto)

A2A (in qualità di soggetto gestore dell'impianto)

Domicilio Via Alcide de Gasperi 28 – 80133 Napoli

Codice Fiscale/Partita Iva: 0000003516070632

Ubicazione dell'attività: Acerra (NA)

Descrizione dell'attività: produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico di rifiuti conferiti, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni nonché le relative pertinenze, che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto

DECORRENZA	dalle ore 24.00 del 31/12/2020
SCADENZA	alle ore 24.00 del 31/12/2023
SCADENZA PRIMA RATA	alle ore 24.00 del 31/12/2021
RATEAZIONE	Annuale

OGGETTO DELLA GARA

1) POLIZZA DANNI MATERIALI

PARTITE	Importi da assicurare (in Euro)
Fabbricati	54.089.731,48
Macchinari	300.910.288,52
TOTALE	355.000.000,00

2) POLIZZA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

PARTITE	Importi da assicurare
Margine di contribuzione	Euro 42.000.000,00
Massimo periodo di indennizzo:	

IMPORTO TOTALE GARA ASSICURAZIONE TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA – ANNUALITA' 2021/2023

Importo complessivo messo a gara per tre anni: EURO 4.500.000,00

Importo annuo messo a gara: EURO 1.500.000,00

LA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI RCT/RCO è totalmente a carico del soggetto gestore A2A S.p.A. che l'ha stipulata cumulativamente per l'impianto di Acerra e per gli altri impianti simili di propria gestione

ASSICURAZIONE ALL RISKS

1) DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Comunicazioni: quelle effettuate per pec, ovvero, se necessario, e-mail, telegrammi, telex, fax nonché ogni altro mezzo purchè concordato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: L'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.

Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

2) DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a causazione dolosa di rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Archivi: per tali intendendosi documenti anche informatici e cartelline elettroniche, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità. Manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso prevalente di cause esterne.

Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Estorsione: sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se dirette verso altre persone o cose.

Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasti e/o rotture ai Macchinari: per tali intendendosi tutti i danni derivanti da fenomeni di natura meccanica (escluso lo "scoppio") elettrica ed elettromagnetica, determinatisi durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, da un evento accidentale mentre i macchinari stessi sono in funzione o fermi o vengono smontati rimossi, montati per le operazioni di manutenzione o riparazione, la pulitura, la verifica, la revisione, anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa ancorché ascrivibile a difetti di fusione, vizi di materiali, difetti di costruzione, incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.

Inondazione, alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da esse trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Grossi temporali e conseguenti allagamenti.

Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti e tutti gli accessori.

Si intendono compresi anche:

- **Apparecchiature elettroniche** per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo.
- **Mezzi di custodia** (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate e simili).
- **Sistemi fisici di sicurezza** usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea **UNI EN 1143-1** classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma **UNI EN 14450**. Sono ricomprese tutte le normative sopraelencate aggiornate e/o modificate

ovvero sostituite anche in corso di esecuzione del contratto. E' altresì onere della Società concorrente presentare un'offerta con gli aggiornamenti/modifiche sopravvenuti al momento della presentazione.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Ogni ulteriore prodotto o materiale aventi caratteristiche simili.

Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza o minaccia a persone o cose.

Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare e/o elaborare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore ovvero ogni altro valore valutabile come tale.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

3) DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 30%, al prodotto tra la quantità di energia prodotta e il corrispettivo unitario di energia ovvero al prodotto tra la quantità di rifiuti conferiti e il valore del costo di conferimento .

4) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, purché dolose, relative a circostanze che influiscono in maniera rilevante sulla valutazione del rischio, possono comportare la riduzione dell'indennizzo entro il 40% del valore assicurato nonché se dolose, la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo diverso accordo del Contraente e della Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, che in ogni caso avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della stipula. Le rate di premio annuali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia non sarà comunque sospesa. Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Se richieste dal Contraente, devono essere effettuate dalla Società senza ulteriori costi od oneri, salvo quelli strettamente necessari.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento sostanziale del rischio.

Gli aggravamenti di tale rischio non noti o non accertati giustificatamente dalla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile, salvo diversa volontà del Contraente in base all'interesse pubblico generale sotteso alla tutela del servizio essenziale del TMV.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla intervenuta diminuzione in base alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia sin da ora al relativo diritto di recesso. Ogni costo od onere restano comunque a carico della società assicuratrice.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro di rilevante gravità e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso motivato di 5 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata; in difetto il recesso è escluso. In tale caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il Contraente ha la facoltà di opporre l'interesse pubblico alla continuazione del servizio di assicurazione a tutela del servizio essenziale sotteso, che prevale.

Art. 7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dalla Società e dal Contraente o altro soggetto o ente delegato, designato o incaricato da quest'ultimo. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. Il Contraente può richiedere l'ausilio di un esperto della Società, che lo mette a disposizione per il tempo necessario senza oneri a carico del Contraente medesimo. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare, previo avviso di almeno 10 giorni all'Assicurato, le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle, nei limiti della rispettiva competenza, tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. La visita non deve intralciare l'attività ordinaria dell'Assicurato.

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, se possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza escludere, per questo, diritto ad indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento doloso di almeno due dei suddetti obblighi può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita totale dell'indennizzo solo se di rilevante gravità, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso. Se gravemente colposo rispetto ad almeno due dei suddetti obblighi può comportare la perdita parziale dell'indennizzo fino ad un massimo del 30%.

Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo per la parte danno dolosamente esagerata. La Società è tenuta comunque ad un confronto con il Contraente/Assicurato prima di adottare qualunque decisione.

Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
- b) a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente.

I due Periti devono nominarne un terzo, da scegliersi tra soggetti indicati dal Contraente o dall'Assicurato, quando si verifichi disaccordo su punti essenziali fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede in modo immotivato alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate ad un'intesa tra le Parti e, in difetto, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. In tale ultimo caso ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito mentre quelle del terzo Perito restano a carico della Società.

Art. 12 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 12 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto e) sono obbligatori tra le Parti, salvo diversa intesa tra le stesse; le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione del contratto stipulato, impregiudicata ogni azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, salvo i casi di obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto disposto nel presente atto, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del 30% di quella assicurata.

Art. 15 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse del Contraente/Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, salvo conguaglio successivo.

Art. 16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente salvo diversa intesa tra le parti, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso che prevale.

Art. 17 – Foro competente

Il Foro competente è quello dove ha sede legale il Contraente. Ogni controversia tra le Parti deve essere comunque pregiudizialmente oggetto di composizione bonaria tra le stesse, tenuto conto dell'interesse pubblico al regolare funzionamento del servizio essenziale, che in ogni caso prevale. In difetto, la Società perde il diritto all'impugnativa.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Società si impegna a rispettare la disciplina regionale nonché amministrativa relativa agli aspetti economico-finanziari ed economico-contabili del Contraente.

Art. 19 – Interpretazione del Contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le condizioni tutte degli atti di polizza e contrattuali, verrà considerata in ogni caso prevalente l'ipotesi interpretativa più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 20 – Coassicurazione e Delega

Le garanzie di cui alla presente polizza sono ripartite, per la quota a ciascuna assegnata, fra le Società indicate nel riparto di coassicurazione, le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta con eventuale vincolo solidale ove previsto.

Art. 21 – Durata e Rescindibilità annuale

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2023, salvo rinnovo e/o proroga tenuto conto dell'interesse pubblico.
Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è esclusa la facoltà .

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara.

In caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 il presente contratto può essere risolto salvo diversa intesa tra le Parti.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano il Contraente/Assicurato, la Società e la cd "filiera" delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

Art. 23 – Clausola partecipazione agli utili

Qualora al termine dell'annualità assicurativa il rapporto S/P

dove:

S = Sinistri pagati più riservati durante l'annualità 31/12/2020 - 31/12/2021

P = Premio imponibile 2020

risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2021-31/12/2022 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2020-31/12/2021.

Inoltre in caso di rapporto S/P

Ddve:

S = Sinistri pagati più riservati durante l'annualità 31/12/2021-31/12/2022)

P = Premio imponibile 2021

risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2022-31/12/2023 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2021-31/12/2022.

La Società è tenuta a verificare periodicamente la suddetta situazione, dandone comunicazione al contraente.

In caso di proroga e/o rinnovo la clausola si applica alle annualità successive con lo stesso rapporto.

Art. 24 – Clausola di tracciabilità

L'Impresa Assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'allegato 3 della Legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche. L'Impresa Assicuratrice si impegna altresì a dare immediata comunicazione agli Enti preposti ed alla Prefettura/ufficio territorialmente competente del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Contraente non assume alcuna responsabilità verso la Società in caso di violazione, da parte dell'Assicurato o della filiera delle imprese, della normativa richiamata.

In difetto ovvero nei casi di ritardo, il Contraente ha comunque diritto ad una riduzione del premio fino ad un massimo del 5% dell'importo annuo dovuto nonché di addebitare ogni spesa ed onere alla Società e, ove possibile, rinegoziare il contratto a condizioni più favorevoli. Le spese e gli oneri, anche in tale ultimo caso, restano integralmente a carico della Società. In caso di nullità, risoluzione o recesso la Società perde il diritto all'impugnativa e al risarcimento.

SEZIONE - I – DANNI MATERIALI

1.1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono altresì compresi i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno degli eventi garantiti in polizza che abbia colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di quanto stabilito nella definizione di stabilimento.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso:

1 per i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acquamarina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale causati con dolo da terzi estranei;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate oltre 1500 metri dall'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato allegghi indizi sufficienti che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2 per i danni causati da o dovuti alle seguenti fattispecie purché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi (in tal caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni):

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti dell'assicurato, saccheggio, malversazione [e loro tentativi: da escludere];
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di rilevante entità, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzioni o alterazione dolose di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- eccessivamente anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, se compiuti in modo gravemente negligente;
- deterioramento o logorio di rilevante entità che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- mancata e/o eccessivamente anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori gravi di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;

- mancata o eccessivamente anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate.

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da alterazioni, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata, purché dolose;
- da utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare, se utilizzati in modo gravemente negligente;
- da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus, salvo se causati da terzi;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o eccessivamente anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura dolosa di cisterne, serbatoi, vasche;
- subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- derivanti da difetti gravi noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- indiretti e dolosi, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione

- *“Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche”*, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 15.000;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A..

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, la Società non indennizzerà i danni da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 2 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni, anche quelli vandalici e dolosi, di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, cavi aerei, insegne se non strettamente necessarie alle attività dell'impianto;
- macchinari e merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione e dei macchinari/merci necessari all'attività;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere e sabbia, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci deteriorabili la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 5 dal pavimento;
- alle Merci deteriorabili poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione o dotati di una certa stabilità nonché quelli strettamente necessari all'attività.

4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo, salvo che comportino pregiudizi a merci e macchinari essenziali.

6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati salvo che colpiscano merci o macchinari ritenuti essenziali per l'attività:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 5 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce integralmente le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di

ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

- 7) Relativamente a valori l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 8) Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche nonché della manodopera per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dal sinistro.
- 9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni da:
GUASTI MECCANICI nei seguenti casi:
- dovuti all'inosservanza dolosa delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - ad uso eccessivamente improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
 - a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- FEMONENI ELETTRICI nei seguenti casi:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - i Macchinari assicurati non siano protetti in modo adeguato contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
 - relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
- 10) Relativamente ai Supporti dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza.
Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
 - per atti dolosi, fraudolenti o colposi di dipendenti o prestatori d'opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di trasmissione dati; alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.
- Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
 - dovuti a programmi "virus", salvo se causati da terzi.
- Se la ricostruzione non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

12) Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinari, Merci, Valori, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza, è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza ovvero nelle loro pertinenze.

13) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili anche se non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

14) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori gravi di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione, salvo nei casi di macchinari e fabbricati essenziali.

Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico e tecnico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, fiscali e smaltimento.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI: si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento massimo del 10% stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – MACCHINARI: si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento massimo del 10% stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III – MERCI: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato non si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto quelle danneggiate;
- per i Macchinari e Merci (punti II e III) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 6 - Assicurazione parziale (non operante per le forme di assicurazione a primo rischio assoluto).

Se dalle stime fatte risulta con evidente certezza che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 50%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

- 1 il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
- 2 il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4 agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, un importo superiore al doppio del relativo valore

determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e II) del precedente art. 5– Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

- 5 il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purché ciò avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6 l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività o in attività nell'ultimo biennio dal sinistro.

1.2) CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI

A – NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

2. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 30% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, tutti se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà l'onere, su richiesta dell'Assicurato, di assumere la direzione della causa e/o la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società, salvo che ciò impedisca il regolare funzionamento delle attività.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917, comma 3, del Codice Civile.

3. Maggiori costi

Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute e da sostenere, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni giudiziarie sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata all'allegazione di indizi certi, fornita alla Società dall'Assicurato,
- che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, salvo conguaglio successivo.

5. Onorari dei periti e consulenti

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa integralmente le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato, nonché le spese e gli onorari relativi alla nomina del terzo perito nonché gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che il Contraente/Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Per tali spese il massimo indennizzo per ogni sinistro e per annualità assicurativa sarà pari al 5% dell'indennizzo dovuto con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

6. Merci e Macchinari presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo <<Obblighi in caso di sinistro>> - lettera e) – delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

7. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti.

Sono esclusi i danni derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

8. Dolo e colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante, nonché da Dolo e Colpa Grave delle persone di cui debba rispondere a termini di legge. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme di leggi statali inerenti la prevenzione incendi.

9. Modifiche degli stabilimenti

E' in facoltà del Contraente/Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino in modo sostanziale la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino rilevante aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile; e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa Grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società,

entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti, tenuto conto dell'interesse pubblico alla continuazione ed al buon funzionamento delle attività dell'impianto, che prevale.

10. Oneri urbanizzazione – vincoli autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 30% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

11. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 15, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

12. Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

13. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede ovvero per fatti organizzativi o per fatti non imputabili agli stessi o ai loro designati/incaricati. La Società dovrà provare la assenza di buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

B – OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

1. Caratteristiche del fabbricato

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

2. Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 15% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

E' applicato inoltre lo scoperto del 15% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

3. Garanzia "portavalori"

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuito dello scoperto indicato in polizza.

4. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5. Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

Il Contraente/Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della e delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

6. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

7. Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate entro breve tempo in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate non divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo diversa volontà dell'Assicurato il quale rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

8. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art.14 delle Condizioni Generali d'Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.

9. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza.

10. Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 20%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

11. impianto automatico di allarme antintrusione (con scoperto condizionato)

L'Assicurato dichiara, su richiesta della Società, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto di allarme antintrusione come descritto nell'allegato <<Certificato di installazione>> rilasciato dalla ditta installatrice, e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

SEZIONE – II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

2.1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che:

1. gli assicurati sono:
 - Giunta Regionale della Campania (Regione), in qualità di proprietario dell'impianto;
 - A2A Ambiente S.p.A. (A2A), in qualità di soggetto gestore dell'impianto;
2. L'impianto è finalizzato alla produzione di energia dalla combustione di rifiuti;
3. l'energia prodotta viene venduta sul mercato libero dell'energia ad un prezzo variabile quotidianamente. Nell'anno 2019 il prezzo medio di vendita dell'energia è stato pari a circa € 52.500/GW.
4. La Regione percepisce, per il conferimento di rifiuti all'impianto, una tariffa pari ad € 68,80/ton.

La Società si obbliga ad indennizzare o risarcire le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio causati alle attività da un sinistro che abbia colpito le cose assicurate con la Sezione All Risks di riferimento nei luoghi indicati nella suddetta polizza e nei quali l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile o risarcibile a termini della polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al successivo Art. 2.

Art. 2 – Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- provvedimenti imposti dall'Autorità, purché dipendenti esclusivamente da condotte del Contraente/Assicurato;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Art. 3 – Somma Assicurata

Per "somma assicurata" si intende il valore che si ottiene dalla somma dei due seguenti importi (A + B) dove:

- A: si ottiene moltiplicando la quantità annua prevista di energia prodotta (espressa in GWh) per il prezzo medio unitario di vendita dell'energia (espresso in €/Kwh);
- B: si ottiene moltiplicando la quantità annua prevista di rifiuti conferiti all'impianto (espressa in tonnellate) per la tariffa pagata per il conferimento.

Per quanto sopra, considerando i valori verificatisi nell'anno 2019:

- energia prodotta: 600 Gwh;
- prezzo medio: circa € 52.500,00/Gwh;
- rifiuti conferiti: circa 700.000 ton.;
- tariffa di conferimento: € 68,80/ton;

la somma assicurata è data dalla seguente stima a seconda del periodo massimo indennizzabile:

- A: $600 \text{ Gwh} \times 52.500,00 \text{ €/Gwh} = 31,5 \text{ M€}$ per un importo indennizzabile variabile a seconda se il periodo massimo indennizzabile è:
 - a) 180 giorni è pari a $31,5 \text{ M€}/2 = € 15.750.000,00$;
 - b) 210 giorni è pari a $31,5 \text{ M€}/12 \times 7 = € 18.375.000,00$;
 - c) 240 giorni è pari a $31,5 \text{ M€}/3 \times 2 = € 21.000.000,00$
- B: $700.000 \text{ ton.} \times 68,80 \text{ €/ton} =$
 - a) $48 \text{ M€}/2$ se il periodo massimo indennizzabile è di 180 giorni = 24 M€
 - b) $48 \text{ M€}/12 \times 7$ se il periodo massimo indennizzabile è di 210 giorni = 28 M€
 - c) $48 \text{ M€}/3 \times 2$ se il periodo massimo indennizzabile è di 240 giorni = 32 M€

Art. 4 – Adeguamento della somma assicurata.

Qualora durante il periodo di assicurazione intervengano modifiche relative ai prezzi di vendita dell'energia sul mercato libero e/o nell'importo della tariffa di conferimento all'impianto, superiori al 30% di quelli indicati, il Contraente ha il diritto di richiedere ed ottenere, senza costi ed oneri, una modifica degli importi assicurati per le annualità successive.

Art.5 – Obblighi in caso di sinistro (relativi ai danni da interruzione di esercizio)

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti, nei limiti delle loro possibilità concrete, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione delle attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento doloso di almeno due di tali obblighi può comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo fino ad un massimo del 40% di quanto spettante. La prova certa del dolo è a carico della Società.

Art. 6 – Determinazione del indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo (al lordo della franchigia) viene così calcolato:

$$I = (c.u.e. \times E) + (R \times T)$$

dove:

I = indennizzo

c.u.e. = corrispettivo unitario di vendita dell'energia (art. 3);

E = energia totale che l'assicurato non ha potuto produrre durante l'intero periodo di riduzione e/o interruzione dell'esercizio calcolata sulla differenza tra l'energia producibile (stimata in 1,7 Gwh giornaliera) e quella effettivamente prodotta nel periodo di riduzione e/o interruzione;

R = la quantità totale (in tonnellate) di rifiuti che non sono stati conferiti all'impianto calcolata sulla differenza tra rifiuti conferibili (stimati in 2.000 ton. giornaliera) e quelli effettivamente conferiti nel periodo di riduzione e/o interruzione;

T = Tariffa pagata dalle Società Provinciali per tonnellata di rifiuto conferito (in €/ton)

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i sei mesi.

Art. 7 – Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo il Contraente/Assicurato realizzerà *ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza*, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile al Contraente/Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo durante il periodo di indennizzo fino ad un massimo del 20%.

Art. 8 – Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore all'indennizzo calcolato come all'art. 6, l'importo eccedente la somma assicurata dell'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori e comunque fino ad un massimo del 10%.

Art. 9 – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero massimo dei giorni indennizzabili moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, dalla data di accordo tra le Parti, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto comunque, salvo che risulti dai documenti giudiziari espressamente che l'Assicurato sia imputabile per dolo. In tal caso il pagamento può essere temporaneamente sospeso, salvo diversa intesa tra le Parti.

Art. 11 – Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda, purché finali o definitive.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è proporzionalmente ridotto.

Resta salvo l'interesse pubblico alla continuazione e al buon andamento del servizio essenziale, che non può risentirne.

Art. 12 – Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impianto assicurato, oppure di fusione o scissione tali da incidere negativamente sulla continuazione dell'attività, le parti possono accordarsi, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione, restando impregiudicato l'interesse pubblico alla continuazione del servizio. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto può essere risolto impregiudicato l'interesse pubblico alla continuità del servizio essenziale sotteso. Qualora il contratto dovesse essere risolto la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio in corso.

2.2) NORME COMUNI AI DANNI MATERIALI E AI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 1 – Beni in Corso di Montaggio, Smontaggio e Costruzione

La Società non risponde per i danni cagionati dolosamente a beni in corso di montaggio, smontaggio e costruzione, nonché per i danni ai beni non ancora collaudati e i conseguenti danni da interruzione di esercizio (ferma l'operatività della copertura per i montaggio e smontaggi avvenuti in fase di riparazione e/o manutenzione).

Di nuovi beni e/o parti essenziali di impianto, inseriti in garanzia successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, l'Assicurato darà comunicazione alla Società.

LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

A) Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di:

Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00)

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

	Massimale in euro	
Guasto macchine e fenomeno elettrico	40.000.000,00	(quarantamiloni//00)
Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	40.000.000,00	(quarantamiloni//00)
Terrorismo e sabotaggio	10.000.000,00	(diecimiloni//00)
Eventi atmosferici	50.000.000,00	(cinquantamiloni//00)
Alluvione, Inondazione, Allagamento	40.000.000,00	(quarantamiloni//00)
Cedimento e smottamento del terreno	2.000.000,00	(duemiloni//00)
Supporto dati	50.000,00	(cinquantamila//00)

B) Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa la somma maggiore di:

Euro 100.000,00 (centomila/00)

ridotta per ciascun sinistro a:

	Massimale in euro	
Per furto, rapina di Macchinari, Merci	50.000,00	(cinquantamila//00)
Per furto valori rinchiusi in mezzi di custodia	10.000,00	(diecimila//00)
Per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa	5.000,00	(cinquemila//00)
Per rapina di valori ovunque riposti all'interno dei locali	15.000,00	(quindicimila//00)
Per i danni materiali causati ai "Fabbricati" contenenti cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli	5.000,00	(cinquemila//00)
Relativamente alla garanzia portavalori	5.000,00	(cinquemila//00)

C) Franchigie e Scoperti – danni materiali

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

	Scoperto	Minimo
Guasto macchine e fenomeno elettrico	15%	€ 200.000,00
Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	15%	€ 50.000,00
Terrorismo e sabotaggio	10%	€ 100.000,00
Terremoto, allagamento		€ 200.000,00
Alluvione, Inondazione, Allagamento	10%	€ 200.000,00
Furto, rapina	10%	€ 1.000,00
Rapina valori, portavalori		
Danni ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli		€ 500.000,00
Ogni altra causa		€ 30.000,00

D) Franchigie – danni da interruzione di esercizio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni lavorativi:

Per guasto macchine e fenomeno elettrico	20 (venti)	giorni lavorativi
Per Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento	15 (quindici)	giorni lavorativi
Per eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore	35 (trentacinque)	giorni lavorativi
Per ogni altra causa	7 (sette)	giorni lavorativi